

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

rilevato come il provvedimento realizzi le finalità, pienamente condivisibili, di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (tax expenditures), di coordinare i medesimi strumenti con le procedure di bilancio, di compiere finalmente un decisivo passo avanti per quanto riguarda la realizzazione di un vero e proprio sistema ufficiale di quantificazione e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di migliorare il meccanismo di pubblicizzazione dei risultati connessi alle strategie e alle azioni di contrasto del fenomeno evasivo e di rendere conseguentemente più efficienti e mirate tali azioni;

evidenziato come le modifiche recate dall'intervento normativo assicureranno al Parlamento elementi di informazione analitici fondamentali per assumere in modo consapevole le decisioni legislative in ordine alla struttura del sistema tributario e agli interventi di riforma da realizzare in tale ambito, rendendo inoltre più fondato e trasparente il dibattito pubblico su queste fondamentali tematiche;

evidenziato come la revisione delle spese fiscali costituisca uno strumento cruciale per la revisione dell'intera strategia di politica tributaria, nonché un elemento fondamentale per modernizzare la leva di politica economica costituita dall'ordinamento tributario e per renderla più adeguata all'attuale realtà economica e sociale e alle nuove esigenze del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale, inserendo un nuovo comma 5-bis nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 (cosiddetta legge di contabilità), prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze sia corredata da un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto nuovo comma 5-bis, specificando che, nel quadro del programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, resta ferma, oltre alla priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico Pag. 122e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, anche la priorità della tutela del patrimonio editoriale, musicale, cinematografico: tale specificazione appare infatti necessaria per evitare dubbi interpretativi, che potrebbero indurre ad annoverare all'interno della definizione di «patrimonio

artistico e culturale» soltanto i beni culturali in senso stretto e il fondo unico sullo spettacolo (FUS), specificando invece che in tale categoria rientrano anche gli interventi a favore dei settori dell'industria culturale/creativa (editoria, musica, cinema, audiovisivi, spettacolo dal vivo) che sono chiaramente un tratto distintivo del nostro Paese e che pertanto devono essere considerati prioritari per lo Stato;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 10-*bis*.1, che una percentuale fissa di maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale sia destinata, inderogabilmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in quanto dare evidenza, nella legge di stabilità, alle misure di riduzione della pressione fiscale attuate grazie a questo principio, potrebbe fungere da stimolo per una maggiore «compliance» tributaria;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, i quali, rispettivamente, modificano il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, relativo ai contenuti della stessa legge di stabilità, inserendovi le disposizioni finalizzate all'eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali, e aggiungono una nuova lettera *m-bis*) all'articolo 11, comma 3, della predetta legge n. 196, anche in questo caso per integrare il «contenuto proprio» della legge, inserendovi anche le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 23 del 2014, i quali, pur facendo riferimento espresso alla predetta legge di contabilità, non prevedono espressamente di intervenire sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità.